

ECC. MO
CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE QUARTA
R.G. n. 2007/2020

Istanza ex art. 56 cpa
per l'attuazione (art. 59 cpa) e/o il chiarimento delle modalità di
ottemperanza (art. 112 o. 5 cpa) e/o la modifica (art. 58 cpa)
dell'ordinanza n. 2464 dell'8 maggio 2020

per Comune di Santhià, Comune di Cerrione e Comune di Verrone, tutti rappresentati e difesi, come da deleghe/procure speciali conferite su supporto cartaceo a norma dell'art. 83 c.p.c. e allegate alla busta telematica contenente il ricorso in appello, dall'Avv. Michele Greco (**fax: 0564.850078; PEC: michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com**) e dall'Avv. Michele Lioi (**fax: 06.87762176; PEC: micherosariolucalioi@ordineavvocatiroma.org**), anche disgiuntamente fra loro, con domicilio eletto in Roma al Viale Bruno Buozzi 32 presso lo Studio Legale dell'Avv. Michele Lioi, giusta indicazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c. e 136 c.p.a. dei numeri di fax e degli indirizzi PEC sopra indicati quale numeri e indirizzi dove si intende ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio

ricorrenti

CONTRO

Acqua & Sole srl, in persona del l.r. *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Ferraris (pec:pietroferraris@puntopec.it; fax: 0276008202) ed Enzo Robaldo

(pec: enzo.robaldo@milano.pecavvocati.it; fax: 0276008202) con domicilio digitale eletto ai sensi dell'articolo 16-*sexies* del D.L. 179/2012 e s.m.i. all'indirizzo PEC dell'avv. Enzo Robaldo, pubblicato negli appositi elenchi: enzo.robaldo@milano.pecavvocati.it e, ove occorrer possa, presso lo studio degli Avv.ti Enzo Robaldo e Pietro Ferraris in Milano, Piazza Duse 4

resistente

e nei confronti di

- **Provincia di Biella**, in persona del Presidente della Provincia e l.r. *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Savatteri (P.E.C. albertosavatteri@pec.ordineavvocatitorino.it), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia (albertosavatteri@pec.ordineavvocatitorino.it) e domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni 282/a;
- **Comune di Salussola**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Salussola (BI) alla Piazza G. Garibaldi 1, non costituito;
- **Regione Piemonte**, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, con sede istituzionale in Torino - Piazza Castello 165, non costituita;
- **ARPA Dipartimento Piemonte Nord Est – Sede di Biella**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Biella alla Via Felice Piacenza 11, non costituita;
- **Provincia di Vercelli**, in persona del Presidente della Provincia e l.r. *pro tempore*, con sede in Vercelli alla Via San Cristoforo 3, non costituita;
- **ASL Dipartimento Prevenzione S.I.S.P. di Biella**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Biella alla Via Don Sturzo 20, non costituita;
- **Asl di Vercelli**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Vercelli al C.so Mario Abbiate n. 21, non costituita;

- **COSRAB – ATO Biella**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Biella alla Via Trento 55, non costituito;
- **Comune di Cavaglià**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Cavaglià alla Via Mainelli 8, non costituito;
- **Comune di Carisio**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Carisio (VC) alla Piazza Giovanni Falcone 5, non costituito;
- **Comune di Dorzano**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Dorzano (BI) alla Piazza Battistini 4, non costituito;
- **Tenuta Agricola Castello, Bovindoc s.s; P.A.B. s.s. Produzioni Agricole Brianco, Marisa Turletti, Piera Anna Turletti; Regina Crivello; Roberto De Bei; Stefano Bellardone; Pier Angelo Bellardone; Maria Teresa Bena; Cristian Dall’Arche; Anna Maria Guglielmi; Mariarosa Pizzarelli; Lidia Mazzucco**, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo Botasso (C.F: BTSPPLA68P25D205I; PEC come da Registri di Giustizia: paolo.botasso@pecordineavvocatisaluzzo.it; FAX: 0175/45499) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Dr. Gian Marco Grez in Roma Corso Vittorio Emanuele II n. 18,

**PER L’ANNULLAMENTO E LA RIFORMA,
PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI**

della sentenza n. 839/2019 reg. prov. coll. resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nell’ambito del procedimento n. 00039/2019 reg. ric., pubblicata il 25 luglio 2019 e mai notificata.

Oggetto della presente istanza di emissione di decreto inaudita altera parte

Si chiede l’emissione di decreto ex art. 56 cpa per l’attuazione (ex art. 59 cpa), e/o il chiarimento delle modalità di ottemperanza (ex art. 112 o. 5 cpa), e/o la modifica (ex art. 58 cpa) dell’ordinanza Consiglio di Stato n. 2464 dell’8 maggio 2020 a seguito della comunicazione della determinazione n. 816 del 14 luglio 2020 (all. 1) con la quale la

Provincia di Biella ha indetto per il **28 luglio p.v.** lo svolgimento della conferenza dei servizi istruttoria, avente ad oggetto il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA sul progetto per la realizzazione di una discarica di Amianto, senza convocare i Comuni appellanti ed anzi escludendoli espressamente.

Tale convocazione costituisce infatti, ad avviso degli scriventi, atto elusivo dell'ordinanza n. 2464/2020 pubblicata l'8 maggio 2020 (all. 2), con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare proposta dagli appellanti con conseguente sospensione degli effetti della sentenza TAR Piemonte n. 839/2019 che aveva ritenuto illegittima la partecipazione dei Comuni medesimi alla conferenza dei servizi originaria, conclusasi con il giudizio negativo di compatibilità ambientale poi impugnato dalla proponente Acqua & Sole.

Appare evidente infatti che tale nuova convocazione costituisce atto attuativo della sentenza del Tar Piemonte impugnata, i cui effetti devono tuttavia ritenersi sospesi per effetto della pronuncia cautelare emessa dal Consiglio di Stato con l'ordinanza 8 maggio 2020 n. 2464.

Ne consegue l'illegittimità della ridetta convocazione, per le ragioni di diritto di seguito meglio esplicitate.

Premesso che

- Con provvedimento del 25.10.2018 il Dirigente del Servizio Rifiuti V.I.A. della Provincia di Biella ha emesso la Determinazione n. 1175/2018 con la quale ha espresso giudizio “*di non compatibilità ambientale*” sul progetto presentato da Acqua & Sole srl (d'ora in avanti A&S) per la realizzazione di una “*discarica monodedicata a materiale di costruzione amianto*” nel Comune di Salussola (BI), con una capacità di oltre 1.865.000 mc di rifiuti;
- la determinazione 25 ottobre 2018 n. 1175/2018 è stata impugnata da A&S;
- in data 25 luglio 2019 è stata pubblicata la sentenza n. 839, con la quale il TAR per il Piemonte, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi, ha accolto il ricorso di A&S sulla

- base dei soli motivi attinenti ai vizi procedurali (per aver ammesso a partecipare al procedimento alcune amministrazioni non ritenute dal TAR legittimate, tra cui i Comuni esponenti, e per non aver inviato alla proponente, prima di procedere con il giudizio negativo di compatibilità ambientale, l'avviso di cui all'art. 10 bis l. 241/1990) con espresso invito all'Amministrazione affinché esercitasse nuovamente il potere;
- in ottemperanza alla sentenza 839/2019, con nota prot. 2539 del 19.12.2019 la Provincia di Biella ha riaperto la conferenza dei servizi escludendo dal procedimento i Comuni di Santhià, Cerrione e Verrone;
 - con ricorso in appello al Consiglio di Stato R.G. n. 2007/2020 i Comuni di Santhià, Cerrione e Verrone hanno chiesto la riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza n. 839/2019; l'istanza cautelare è stata espressamente motivata con la necessità di impedire che, nelle more del giudizio, la nuova conferenza dei servizi si tenesse in assenza dei Comuni;
 - con ordinanza n. 2464/2020 (*cf.* all. 2) pubblicata l'8 maggio 2020 il Consiglio di Stato, *“considerato, quanto al fumus, che le questioni processuali proposte con l'appello meritino l'approfondimento proprio della fase del merito e che sono state riproposte le questioni di merito dichiarate assorbite dalla sentenza impugnata”*, ha così stabilito sulla domanda cautelare: ***“accoglie l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 co. 10 cpa; fissa l'udienza pubblica per la trattazione del merito alla data del 24 settembre 2020”***;
 - la società proponente Acqua & Sole srl, nonostante la brevissima distanza che ci separa dalla celebrazione dell'udienza di merito, nelle scorse settimane ha inviato alla Provincia di Biella reiterate istanze per l'immediata ripresa del procedimento, sostenendo che l'ordinanza del Consiglio di Stato avesse la valenza di un mero rinvio al merito, senza alcun effetto sospensivo nei confronti della sentenza di primo grado;

considerato che

- con determinazione n. 816 del 14 luglio 2020 (cfr. all. 1) la Provincia di Biella ha stabilito di *“proseguire la fase istruttoria del procedimento”* ed ha convocato, per l’effetto, una seduta istruttoria della conferenza dei servizi per il **28 luglio 2020** differendo soltanto l’ultima seduta decisoria ad una data successiva a quella in cui sarà stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato sull’appello che ci impegna;
- il tutto, con la seguente motivazione: *“non può essere condivisa l’interpretazione dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2007/2020 proposta dai Comuni appellanti in quanto l’espresso richiamo al comma 10 dell’art. 55 non consente di affermare che sia stata sospesa l’efficacia della sentenza impugnata; a diverse conclusioni non consente poi di giungere la dizione “accoglie l’istanza cautelare” presente nel provvedimento in esame laddove tale affermazione si riferisce alla sollecita definizione del giudizio nel merito, con la quale il Giudice dell’appello ha ritenuto di tutelare in sede cautelare le esigenze dei ricorrenti, in misura meno intensa di quella propria di una sospensione”* (cfr. all. 2);
- tale interpretazione dell’ordinanza del Consiglio di Stato 2464/2020 non appare condivisibile: prima di rinviare la causa all’udienza 24 settembre 2020 per la discussione del ricorso nel merito, il Consiglio di Stato ha precisato infatti di **“accoglie [re] l’istanza cautelare”** dei Comuni appellanti, istanza nella quale è stata espressamente richiesta la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata con contestuale sospensione del procedimento attualmente in corso (riattivato dalla Provincia di Biella proprio in ottemperanza alla sentenza del TAR per il Piemonte) in attesa della definizione del giudizio di appello;
- del resto, è stata la stessa Provincia di Biella ad aver affermato espressamente con la nota prot. 2539 del 19.12.2019 inviata ai Comuni appellanti (e versata in atti, come allegato 6) , di essere pronta a sospendere il nuovo procedimento in caso di *“una disposizione cautelare giudiziaria in tal senso (eventuale concessione di sospensiva o equipollente a seguito di presentazione di un appello)”*;

- sotto altro profilo, rileva il fatto che la stessa Provincia di Biella, nella determinazione 816 del 14 luglio 2020, afferma di avere stabilito di costituirsi nel presente giudizio “*al fine, oltre che di tutelare di tutelare direttamente gli interessi dalla Provincia nel ricorso, altresì di ottenere precise indicazioni sul procedimento V.I.A.+A.I.A., attualmente in svolgimento interferito dalla predetta Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato; nell’ambito del procedimento d’appello sarà tempestivamente valutata la possibilità di richiedere al Consiglio di Stato – nell’ambito degli strumenti processuali previsti dal c.p.a. – pronunce interinali volte a meglio comprendere la misura cautelare adottata e, a ottenere la definizione della causa nel più breve tempo possibile*” (cfr. all. 2);
- sennonché, curiosamente, il 14 luglio 2020 la Provincia di Biella si è effettivamente costituita nel presente giudizio, senza tuttavia richiedere al Consiglio di Stato alcun chiarimento; ciò nonostante, in pari data la stessa Provincia ha adottato la determinazione n. 816, con la quale ha fissato una seduta istruttoria della conferenza dei servizi per il 28 luglio 2020, e cioè tra pochi giorni;

precisato che

- qualora l’istruttoria del secondo procedimento si svolgesse in assenza dei Comuni appellanti, questi vedrebbero pregiudicato irrimediabilmente il bene della vita cui aspirano; è evidente infatti che la sentenza di appello risulterà *inutiliter data* qualora l’istruttoria procedimentale sarà nel frattempo stata portata a termine dalla Provincia di Biella in assenza dei Comuni appellanti, come previsto dalla sentenza di primo grado (che per questo, ed altri motivi, è stata impugnata), condizionando così in modo irreversibile gli esiti stessi del procedimento;
- peraltro, a fronte del gravissimo danno che subirebbero i Comuni, essendo ben possibile che da qui alla pubblicazione della sentenza di appello l’istruttoria sia portata a termine, non si vede quale danno subirebbe la proponente, nell’ambito di un procedimento che – giova ricordare – va avanti da oltre 3 anni, principalmente a causa delle carenze documentali e progettuali di cui la stessa Acqua & sole si è resa

responsabile (tanto che il procedimento si è chiuso con un giudizio negativo di compatibilità ambientale);

- è pertanto dimostrato che con la determinazione n. 816 del 14 luglio 2020 la Provincia di Biella ha eluso l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2464 dell' 8 maggio 2020; si rende pertanto necessario chiedere all'Ecc.mo Consiglio di Stato: *i)* ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 59 e 112 co. 1 lettera *b)*, di adottare tutte le opportune misure attuative dell'ordinanza medesima, esercitando tutti i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza; *ii)* in subordinata ipotesi, ai sensi dell'art. 112 co. 5 cpa, di fornire chiarimenti sulle modalità di ottemperanza; *iii)* in ipotesi ulteriormente subordinata, ex art. 58 c.p.a., considerato che la determinazione n. 816/2020 determina quel mutamento delle circostanze tale da legittimare la riproposizione della domanda cautelare e/o la richiesta di modifica del provvedimento collegiale già reso, di sospendere il procedimento amministrativo riavviato dalla Provincia di Biella in esecuzione della sentenza impugnata;

considerato altresì che

- la seduta della conferenza dei servizi è stata convocata per il **28 luglio 2020**; l'unica forma di tutela idonea a salvaguardare le ragioni dei ricorrenti è pertanto l'adozione dei predetti provvedimenti con decreto presidenziale reso *in audita altera parte*. La convocazione della seduta della conferenza dei servizi per dare seguito all'istruttoria, in assenza dei Comuni, è infatti intrinsecamente idonea ad integrare le ragioni di estrema gravità ed urgenza richieste per la pronuncia della misura con decreto presidenziale, potendo anche soltanto il passaggio del tempo necessario per giungere alla Camera di consiglio (e/o all'udienza di merito) pregiudicare ogni tutela dei diritti vantati dai ricorrenti;
- la concessione della misura cautelare richiesta, d'altra parte, non comporterà alcun pregiudizio per le parti resistenti e la controinteressata, se soltanto si considera che l'udienza per il merito è già fissata per il 24 settembre 2020.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, per le motivazioni sopra espresse, adottare con decreto reso *inaudita altera parte* la misura provvisoria più idonea alla tutela della situazione giuridica fatta valere dai Comuni esponenti e, in particolare:

1. ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 59 e 112 co. 1 lettera *b*), voglia adottare tutte le opportune misure attuative dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2464 dell'8 maggio 2020, dichiarando inefficace la determinazione Provincia di Biella n. 816 del 14 luglio 2020 emessa in violazione dell'ordinanza medesima e sospendendo la conferenza dei servizi indetta per il 28 luglio 2020;
2. in subordinata ipotesi, ai sensi dell'art. 112 co. 5 cpa, voglia fornire chiarimenti sulle modalità di ottemperanza dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 2464 dell'8 maggio 2020;
3. in ipotesi ulteriormente subordinata, ai sensi dell'art. 58 c.p.a., considerato che la determinazione n. 816/2020 determina quel mutamento delle circostanze tale da legittimare la riproposizione della domanda cautelare e/o la richiesta di modifica del provvedimento collegiale già reso, in accoglimento della rinnovata istanza cautelare (e/o di modifica dell'ordinanza 2464/2020) qui proposta voglia sospendere il procedimento amministrativo riavviato dalla Provincia di Biella in esecuzione della sentenza impugnata, con particolare riferimento alla conferenza dei servizi indetta per il 28 luglio 2020.

Si rende fin d'ora la disponibilità, ove ritenuto, ad essere sentiti, fuori udienza e senza formalità, siccome previsto dall'art. 56 co.2 D. Lgs 104/2010.

Previa fissazione della prima udienza utile in Camera di Consiglio nella quale questa difesa chiede di essere sentita, voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato confermare la misura cautelare disposta con decreto presidenziale ovvero, nella denegata ipotesi di rigetto della sopra formulata istanza, disporre con ordinanza la misura cautelare più idonea alla tutela della situazione giuridica fatta valere dai ricorrenti nei termini sopra specificati.

Con vittoria delle spese, così come previsto dall'art. 59 c.p.a.. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 133, 134 e 176 c.p.c. e 136 c.p.a. si indicano i seguenti numeri di fax e indirizzi PEC degli Avvocati Michele Greco e Michele Lioi quali numeri e indirizzi dove si intende ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio: Avv. Michele Greco - **fax: 0564.850078; PEC: michelegreco@pec.ordineavvocatigrosseto.com;** Avv. Michele Lioi - **fax: 06.87762176; PEC: michelerosariolucalioi@ordineavvocatiroma.org.**

In allegato:

1. determinazione Provincia di Biella n. 816 del 14.7.2020;
2. ordinanza Consiglio di Stato n. 2464 dell'8 maggio 2020.

Orbetello-Roma, 20 luglio 2020

Avv. Michele Lioi

Avv. Michele Greco